

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA MOLFETTA

Banchina Seminario, 19 - 70056 MOLFETTA - Tel.080/3971076 - Fax.080/3971727

e-mail: cp-molfetta@pec.mit.gov.it - sito web: http://www.guardiacostiera.gov.it/molfetta

ORDINANZA

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Molfetta,

VISTE: le attività condotte dal nucleo SDAI di Taranto a seguito dei lavori di bonifica

bellica condotti dalla ditta Ediltecnica nel Comune di Molfetta, disciplinate con

ordinanza n° 64/2022 in data 04.11.2022 e ss.mm. e ii.;

VISTA: la nota assunta a protocollo n. 14686 in data 14.12.2023, con cui il nucleo SDAI di

Taranto comunicava l'attività di brillamento in data 19, 20, 21 e 22 dicembre 2023;

RAVVISATA: pertanto la necessità di disciplinare la navigazione ed il transito negli specchi

acquei in questione e di adottare idonee misure atte a tutelare la sicurezza della navigazione oltre che del personale e dei mezzi impiegati nelle operazioni di cui

trattasi;

VISTI: gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e 59 del Relativo Regolamento di

esecuzione;

RENDE NOTO

che i giorni 19, 20, 21 e 22 dicembre 2023, a partire dalle ore 09.00 circa, il nucleo SDAI di Taranto effettuerà operazioni di brillamento di ordigni residuati bellici nel punto di coordinate Lat. 41°13′24.24″ N – Long. 016°36′57.10″ E (datum WGS 84), come meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico.

I predetti ordigni, attualmente ubicati all'interno del porto di Molfetta, verranno rimorchiati dal suddetto nucleo SDAI nel punto designato per il brillamento.

ORDINA

Articolo 1

- Durante le operazioni di rimorchio degli ordigni è fatto obbligo a tutte le unità di navigare mantenendosi a distanza prudenziale di sicurezza di almeno 100 (cento) metri e ad una velocità massima di 3 (tre) nodi o comunque alla velocità minima per navigare in sicurezza, ponendo la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle imbarcazioni impegnate nel trasferimento.
- Nelle aree individuate nella planimetria in allegato alla presente ordinanza, durante le operazioni di brillamento, lo specchio acqueo interessato dalle attività di bonifica, entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dal punto di brillamento, viene interdetto alla navigazione, transito, ancoraggio e sosta di qualsiasi mezzo navale, ed in generale, a qualsiasi attività di



superficie e subacquea; nonché, entro un raggio di 1000 (mille) metri dal medesimo punto, viene interdetto alla balneazione ed alle immersioni subacquee, sportive e professionali.

Articolo 2

La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta. Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/molfetta, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Molfetta, lì 14.12.2023

IL COMANDANTE C.F. (CP) Giulia PETRUZZI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82



Allegato planimetrico all'Ordinanza in data 14.12.2023

